

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Accreditato al n. 127 dal Ministero della Giustizia

Regolamento

Art. 1 - Oggetto e principi generali

Il presente Regolamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma (in seguito denominato "Organismo"), fissa i criteri per individuare il Mediatore e stabilisce la procedura di MEDIAZIONE finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

L'Organismo è di diretta emanazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e il presente Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

Art. 2 - Organi dell'Organismo di Mediazione forense di Roma

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure alternative da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Direttivo;
- b) Coordinatore;
- c) Segretario generale;
- d) Segreteria Amministrativa.

A – Il Direttivo: composizione e funzioni.

Il Direttivo è composto dai componenti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in carica in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente. I componenti il Direttivo durano in carica per il periodo stabilito dalla legislazione in materia e sono rieleggibili.

Il Direttivo cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo; stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori; decide sulle domande di ricusazione; nomina il Coordinatore; nomina il Segretario generale; sceglie il personale della Segreteria Amministrativa.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dall'Organismo medesimo.

Il Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

B – Il Coordinatore: nomina e funzioni.

Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Direttivo ed è rieleggibile; può essere revocato dallo stesso Direttivo.

Il Coordinatore esegue le delibere del Direttivo e, su delega dello stesso, nomina ovvero sostituisce il Mediatore secondo la procedura indicata per gestire il procedimento di mediazione; provvede alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori, nonché a tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento o su specifiche deleghe del Direttivo.

C – Il Segretario generale – funzioni.

Il Segretario generale dirige la Segreteria Amministrativa, custodisce il fascicolo di ciascuna procedura attivata e tiene un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La direzione e il coordinamento di tutte le attività della Segreteria Amministrativa sono effettuate con la guida e il controllo del Segretario generale.

Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento. Le parti in lite hanno diritto di accesso agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo Mediatore dall'Organismo o dalle parti.

D – La Segreteria Amministrativa: composizione e funzioni.

La Segreteria Amministrativa è composta da due o più persone scelte dal Direttivo tra il personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed è collocata presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e presso le sedi attivate in attuazione dell'art. 18 D.Lgs. 28/2010.

La Segreteria Amministrativa cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure conciliative.

La Segreteria Amministrativa dell'Organismo cura il servizio di mediazione.

La Segreteria Amministrativa collabora con il Segretario generale alla tenuta di un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, procede alle annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria Amministrativa verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

Art. 3 - Domanda di avvio della mediazione

1. La procedura di Mediazione si attiva con il deposito di una domanda presso la Segreteria Amministrativa.

La domanda di mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento;

b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;

c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

3. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo o in forma libera.

4. Il deposito della domanda di mediazione, nonchè l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente Regolamento e delle indennità previste nelle tabelle allegate.

5. Le parti possono, in ogni caso, depositare presso la Segreteria una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura di mediazione.

6. Gli atti introduttivi della procedura (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo, oppure in carta libera, purchè contengano tutte le informazioni richieste nel presente Regolamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento di Mediazione

1. La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante o alle parti istanti: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; il nominativo del Mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione a partecipare al procedimento.

2. La Segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs., n. 28/2010, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

3. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perchè la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione. In detta ipotesi si applicano le allegate tabelle A6 e B6.

4. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell'Organismo. Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

Art. 5 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo e/o presso i locali assegnati ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 28/2010.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del responsabile dell'Organismo.

Art. 6 - Funzioni e designazione del Mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. L'Organismo designa il Mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.
4. L'Organismo, al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, provvede alla designazione del Mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia e delle specializzazioni. Il Mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e quelle dove ha svolto attività professionale prevalente.
5. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 7 del presente Regolamento.
8. Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nominerà un altro Mediatore.
9. L'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo medesimo.
10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il Mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'Albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale Ordinario di Roma. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'Organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e di imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 7 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore

1. Il Mediatore non può accettare la nomina quando:
 - a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 6.
3. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il Mediatore deve comportarsi, nel corso del procedimento, in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 8 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il Mediatore, le parti, la Segreteria Amministrativa e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il Mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 9 - Partecipazione delle parti nel procedimento

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. E' consentita solo per gravi motivi la partecipazione per il tramite di rappresentanti forniti dei necessari poteri.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri.

3. E' fortemente consigliata l'assistenza di un Avvocato o di un Praticante Avvocato abilitato nelle controversie di particolare complessità o di valore superiore a 5.000,01 euro.

La partecipazione con il ministero del difensore determina per la parte l'applicazione automatica del minimo previsto nelle allegate tabelle.

Art. 10 - Procedimento di mediazione

1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

3. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

4. Quando le parti non raggiungono un accordo il Mediatore, **qualora disponga degli elementi necessari**, formula una proposta di conciliazione.

Il Mediatore formula la proposta quando le parti ne facciano concorde richiesta.

Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonchè al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Il Mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.

Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;

b) quando le parti raggiungono un accordo o non raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;

d) quando il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. La sospensione o la cancellazione dell'Organismo dal Registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

3. Se e' raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo (allegato 1).

Art. 12 - Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti.
2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 6, comma 10.
3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.
4. Per le spese di mediazione è dovuta, da ciascuna parte, l'indennità indicata nelle tabelle allegate al presente Regolamento (allegato 2) e determinate in conformità all'art. 16 D.M.180/2010.
5. L'indennità deve essere corrisposta in misura non inferiore alla metà prima dell'incontro di mediazione.
6. Il mancato pagamento delle indennità di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'Organismo nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.
8. Nell'ipotesi in cui la parte istante e/o la parte chiamata o altra parte sia assistita in tutto il procedimento di mediazione da un Avvocato iscritto nell'Albo o da un Praticante Avvocato abilitato iscritto nel Registro si applicano i minimi previsti nelle allegate tabelle.
9. L'Organismo ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità in conformità alla normativa vigente.

Art. 13 - Patrocinio a spese dello Stato

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o dal dipendente addetto alla Segreteria Amministrativa, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino in dette condizioni deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 14 - Responsabilità dell'Organismo e dei Mediatori

L'Organismo, i Mediatori e i Collaboratori non sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione del procedimento di mediazione con esclusione di dolo o colpa grave.